

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 57 DI DATA 09.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.- Battisti Oliviero

COMUNE DI PALU' DEL FERSINA- PROVINCIA DI TRENTO

SCHEMA DI CONTRATTO



OGGETTO: contratto contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico tecnico di Progettazione e direzione lavori inerenti i **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITÀ AGRICOLA NEL TERRITORIO DI PALÙ DEL FERSINA (TN). INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR. (CUP D62I22000010007 - CIG 9779116DCD).**

Tra i Signori:

- 1) Battisti dott. Oliviero, nato a Sover (TN) il 10.03.1962 e domiciliato per la carica in Palù del Fersina, presso la sede municipale, C.F.e P.IVA: 00272300229, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso, nella sua qualità di Segretario comunale del Comune di Palù del Fersina;
- 2) Alessandro Sperandio, nato a Feltre il 16/02/1976, codice fiscale SPRLSN76B16D530A, P. Iva 01841590225, domiciliato a Pergine Valsugana (fraz. Ischia) (TN) via Novai n. 46 e studio professionale in Via Dolomiti 1 – 38050 Mezzano (TN);

In conformità alla determinazione n. 57 di data 09.05.2023, che ha approvato il presente schema di contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune di Palù del Fersina, di seguito denominato "Comune", affida a Alessandro Sperandio, nato a Feltre il 16/02/1976, codice fiscale SPRLSN76B16D530A, P.Iva 01841590225, domiciliato a Pergine Valsugana (fraz. Ischia) (TN) via Novai n. 46, iscritta all'Albo degli ingegneri della Provincia di Trento al n. 3827/B, con studio tecnico in Mezzano (TN) in Via Dolomiti n.1, di seguito denominato "Professionista", che accetta, il seguente incarico tecnico:

Progettazione e direzione lavori inerenti i LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITÀ AGRICOLA NEL TERRITORIO DI PALÙ DEL FERSINA (TN). INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR. (CUP D62I22000010007 - CIG 9779116DCD), finalizzare a servire le seguenti località: Turel, Stelder (Hoffern), Vockntol (Zai'dl), Oubestoll, Indervroittn, Knottler (Laner basso).

Sono comprese nell'incarico oggetto del presente contratto le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie; il costo dell'opera oggetto della progettazione ammonta a presunti euro 48.201,50.-. Tale costo costituisce l'importo massimo che il Comune di Palù del Fersina intende mettere a disposizione per la realizzazione dell'opera stessa e rappresenta il limite di spesa entro il quale il Professionista deve redigere il progetto dei lavori a base d'appalto, escluse le somme a disposizione del committente, quali spese tecniche, imprevisti, eventuali spese per opere d'arte ed oneri vari e fiscali.

L'oggetto dell'incarico ed il costo complessivo dell'opera, di cui ai commi precedenti, non possono essere variati senza la preventiva autorizzazione del Comune a cui seguirà la stipulazione di un atto aggiuntivo/modificativo del presente contratto.

Il procedimento di autorizzazione di cui al comma precedente sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parti, fino alla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo.

In deroga a quanto disposto al paragrafo precedente, le variazioni da apportare contenute nel limite di tolleranza del 10 per cento, in più o in meno, rispetto al costo dell'opera come sopra definito, sono autorizzate, previa richiesta motivata, dal Responsabile del procedimento, che ne accerta la fondatezza delle cause e della necessità, senza la necessità di stipulare atti aggiuntivi.

ART.2 - Ulteriori obblighi del Professionista

Il Professionista è tenuto a confrontarsi con il Comune al fine di proporre e concordare le soluzioni più idonee nella progettazione dell'opera.

Nel corso della progettazione il Professionista è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con gli Organi del Comune e delle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l'approvazione definitiva dell'opera oggetto della progettazione stessa, al fine di una successiva rapida emissione dei suddetti atti che saranno comunque richiesti a cura del Comune.

Il Professionista s'impegna, inoltre, ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni, per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera oggetto del presente contratto e per la definizione delle soluzioni concordate. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo delle spese esposte all'art. 5.

Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Comune ogni circostanza, quale, a titolo esemplificativo, l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali, ovvero interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione.

Per la redazione del progetto oggetto della presente convenzione, il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia.

Fermo restando quanto riportato all'art. 1, il Professionista, fino al momento dell'approvazione del progetto, si impegna ad introdurre negli elaborati di progetto, anche se già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che il Comune intenda richiedere ai fini di rendere il progetto autorizzabile.

Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate dal Comune e finalizzate, a giudizio responsabile del Funzionario preposto, a perfezionare il progetto secondo le esigenze dell'Amministrazione comunale ed a consentirne così l'approvazione definitiva. Pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto del contratto e non comportano di conseguenza la stipulazione di atti aggiuntivi al contratto medesimo. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette modifiche/integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

Il Professionista, qualora non venga incaricata anche della direzione dei lavori, si obbliga a fornire in merito al progetto da lei redatto, tutte le informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dall'Amministrazione comunale o dal Direttore dei lavori, senza che questo comporti alcun onere per il Comune. Per le varianti progettuali si applica quanto previsto dall'art. 51, comma 2), della citata Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m.

ART. 3 - Termini di consegna

Il progetto esecutivo in forma cartacea e su supporto informatico in formato DWG e PDF per i grafici e DOC e PDF per i testi, deve essere consegnato dal Professionista al Comune in numero 2 (due) esemplari, entro settanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Tale tempistica si compone quindi di due distinti periodi, quello per la redazione del progetto definitivo e quello per la redazione del progetto esecutivo.

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati di cui al comma 1, sarà applicata dal Comune, nei confronti della medesima Professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 5; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 5 per cento (cinque per cento) del corrispettivo pattuito.

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'amministrazione o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Pertanto si stabilisce fin d'ora che non saranno computati i tempi che intercorrono tra la consegna del progetto definitivo e l'approvazione del medesimo, corredato dalle necessarie autorizzazioni.

Per motivi validi e giustificati, si potranno concedere proroghe ai termini di consegna del progetto, previa richiesta motivata presentata dal Professionista prima della scadenza del termine fissato.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti ai precedenti articoli 8bis e 8ter del presente Contratto.

ART. 4 - Attività connesse non ricomprese nell'incarico

Ferme restando le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie elencate all'art. 1 (uno), comma 3), il Comune si riserva la facoltà di stipulare contratti con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto del presente contratto. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito dei predetti contratti ed a tenerne conto nella progettazione oggetto del presente contratto.

ART. 5 - Compensi

L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto è quello derivante dalla offerta di data 24/04/2023, pari ad euro 48.201,50. =, oltre oneri contributivi pari al 4% e IVA al 22%, per un totale di euro 58.805,83. =, tenuto conto del ribasso del 15,000% effettuato con la richiamata offerta.

Il compenso di cui ai commi precedenti è corrisposto al Professionista, previa emissione di fattura, con le seguenti modalità di pagamento:

- 10 (dieci) per cento alla consegna degli elaborati di fattibilità;
- 30 (cinquanta) per cento del compenso totale ad avvenuta approvazione del progetto definitivo purché gli stessi siano completi di tutti gli elaborati tecnici;
- 20 (cinquanta) per cento del compenso totale ad avvenuta approvazione dei progetti esecutivo purché gli stessi siano completi di tutti gli elaborati tecnici;
- saldo a conclusione dell'incarico oggetto del presente contratto.

Qualora l'approvazione del progetto non intervenga entro sei mesi dalla data della sua consegna, il Comune corrisponderà al Professionista un acconto fino a raggiungere i 9/10 (nove decimi) del compenso totale dovuto, come sopra indicato per la progettazione definitiva-esecutiva.

Qualora il ritardo di approvazione del progetto non dipenda da fatti imputabili al Comune, bensì da carenze o inesattezze degli elaborati progettuali, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il Professionista avrà restituito il/i progetto/i stesso/i al Comune con le modifiche suggerite dai competenti Organi competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari.

Le competenze dovute al Professionista sono saldate dal Comune entro un anno dalla consegna alla medesima degli elaborati progettuali quando, per fatto non imputabile alla stessa Professionista, il progetto non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Comune.

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura.

Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 30 (trenta) giorni, non per colpa del Professionista, la stessa è autorizzata, decorso il predetto termine, ad attivare la cessione del proprio credito presso la Banca che effettua il servizio di tesoreria del Comune, presentando la fattura vistata dal Segretario comunale. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico del Comune.

I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino gravi inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nel progetto presentato.

ART. 6 - Varianti progettuali

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali dopo l'approvazione del progetto, secondo il disposto dell'art. 51 della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m..

L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali di cui al comma 1) deve essere previamente autorizzato dal Comune e comporta la stipulazione di apposito separato contratto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune al Professionista per la redazione delle varianti progettuali di cui al comma 1) è rapportato all'effettiva prestazione resa.

Nel caso in cui le varianti progettuali, si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

ART. 7 - Recesso unilaterale del Comune

Il Comune, qualora, a conclusione di una fase di progettazione, intervengano giustificati e gravi motivi, si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione al proseguimento dell'incarico, di cui all'art. 1, comma 1), recedendo così dal presente contratto. Il recesso del Comune, nel caso ciò avvenga alla conclusione di una fase, non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o di risarcimento danni.

ART. 8 - Risoluzione per inadempimento

Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Comune, ovvero la penale di cui all'art. 3, comma 2) raggiunga l'ammontare complessivo pari al 5 per cento (cinque

per cento) del corrispettivo pattuito ovvero qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno verso la medesima Professionista.

Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il Funzionario responsabile, con propria nota scritta, invita il Professionista medesima ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che il Professionista abbia provveduto all'adempimento, il contratto s'intende risolto di diritto e alla medesima Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabile al fine dell'ultimazione della progettazione. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 9 - Disponibilità del progetto

Il progetto e i relativi elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre nel progetto le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.

ART. 10 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono possibilmente definite in via bonaria tra il Funzionario Responsabile e il Professionista.

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dal Comune, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

ART. 11 - Ripartizione oneri fiscali e assimilati

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto nonché l'onere per il visto di conformità sulla parcella da parte dell'Organo professionale, è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo a Inarcassa - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti e l'imposta I.V.A. (se dovuta) sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Comune quale destinatario della prestazione.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, e di non essere interdetta neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13 – (Oneri e obblighi del PNRR a carico dell'Appaltatore)

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza: rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani; rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging); garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dal Soggetto Attuatore, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 14 – (obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità)

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Palù del Fersina, 06/06/2023

IL PROFESSIONISTA
Ing. Alessandro Sperandio
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Oliviero Battisti
documento firmato digitalmente

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs.vo 82/2005)